

Codice A1707A

D.D. 4 dicembre 2019, n. 1112

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 - DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017 - Integrazione alle disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013; visti il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 e visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte e vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

viste la DGR n. 15-4760 del 13 marzo 2017 con cui vengono recepite le modifiche al PSR approvate con decisione della Commissione Europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e la DGR n. 18-8483 del 1 marzo 2019 con cui vengono recepite le modifiche al PSR approvate con decisione della Commissione Europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 ;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori", 6.1.1. "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" e 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole", le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole, l'insediamento di giovani agricoltori e la diversificazione dei redditi delle aziende agricole;

vista la DGR n. 78-2686 del 21 dicembre 2015, recante istruzioni per l'applicazione delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1, la quale rimanda ad uno specifico provvedimento successivo la

definizione dei controlli e delle relative procedure, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014) e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione;

vista la DD 1068 del 30.10.2017 di approvazione bando 2017 della Operazione 6.4.1. la quale anche in riferimento alla citata Operazione 6.4.1 rimanda ad uno specifico provvedimento successivo la definizione dei controlli e delle relative procedure, come sopra identificati;

vista la DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017 con la quale, relativamente al PSR 2014-2020, sono state approvate disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 640/2014 e del decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;

visto che tale DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017 demanda ai Settori responsabili della gestione delle diverse Misure del PSR 2014- 2020, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna Misura/sottomisura/operazione/azione;

visto che nell'ambito della Direzione Agricoltura il coordinamento dell'attuazione delle sopracitate Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori", 6.1.1. "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" e 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" rientra nelle competenze del Settore A1707A "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile" mentre l'attuazione operativa rientra nelle competenze del Settore A1711B "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche";

considerato che il Settore A1707A ha disciplinato tale materia con le proprie Determinazioni n. 131 del 29.1.2018, n. 710 del 20.6.2018 e n. 802 del 8.08.2019;

considerato che i citati Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 prevedono che nel caso vengano riscontrate inadempienze a carico dei beneficiari del PSR non si proceda alla applicazione di sanzioni amministrative qualora venga accertato che tali inadempienze sono state determinate da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, e considerato che a tale proposito il Regolamento (UE) n. 1306/2013 individua un elenco non esaustivo di casi in cui possano essere riconosciute le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali;

Rilevato che la citata DGR n. 32 -4953 del 11.5.2017 al punto 4 già prevede i casi in cui non si applicano sanzioni amministrative e riduzioni e in modo particolare se " l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile ";

ritenuto opportuno a tale proposito, in considerazione di alcune criticità emerse nella gestione delle domande di sostegno relative alle citate Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1. e 6.4.1, integrare le disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni, di cui alle Determinazioni n. 131 del 29.1.2018, n. 710 del 20.6.2018 e n. 802 del 8.08.2019, prevedendo che, ad integrazione dell'elenco di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, possano in particolare essere riconosciute le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali nei casi di seguito riportati, prevedendo altresì specifiche disposizioni operative per la gestione dei casi medesimi:

- Superamento, da parte degli uffici istruttori, dei termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, così come previsto da manuali Arpea ed altre disposizioni interne della Regione Piemonte ed, in mancanza, dalla L. n. 241/1990, in riferimento ad eventuali richieste di acconto, anticipo, variante, voltura , proroga;

- Presenza di un contenzioso civile tra l'azienda richiedente il contributo e un soggetto terzo, riferito ad almeno il 30 % delle opere/interventi ammessi a finanziamento e che abbia generato l'impossibilità di concludere i lavori e fatturare regolarmente le opere, come previsto per richiedere il saldo;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2019 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l' articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33 / 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento ;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;

vista la l.r. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Ad integrazione dell'elenco non esaustivo di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, potranno in particolare essere riconosciute le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali nei casi di seguito riportati, per i quali potranno essere adottate le specifiche disposizioni operative di seguito indicate, qualora i ritardi di presentazione da parte del beneficiario dell'istanza di saldo siano dovuti a :

- superamento, da parte degli uffici istruttori, dei termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo (così come previsto da manuali Arpea ed altre disposizioni interne della Regione Piemonte ed, in mancanza, dalla L. n. 241/1990), in riferimento a richieste di acconto, anticipo, variante, voltura , proroga; in tale caso l'ufficio competente per l'attuazione potrà accettare la domanda di saldo anche se presentata dal beneficiario dopo la scadenza ultima prevista dalle disposizioni vigenti, entro un ulteriore periodo massimo di 30 giorni;

- presenza di un contenzioso civile tra l'azienda richiedente il contributo e un soggetto terzo , riferito ad almeno il 30 % delle opere/interventi ammessi a finanziamento e che abbia generato l'impossibilità di concludere i lavori e fatturare regolarmente le opere, come previsto per richiedere il saldo; in tale caso l'ufficio competente per l'attuazione, a richiesta documentata dell'interessato, potrà accettare la domanda di saldo anche se presentata dal beneficiario dopo la scadenza ultima prevista dalle disposizioni vigenti, entro un ulteriore periodo massimo di 6 mesi e comunque non oltre la data limite atta a consentire la conclusione del procedimento da parte dell'ufficio entro i termini per la chiusura della programmazione del PSR 2014/2020.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2019 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Responsabile del Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia
Rinnovabile
(Dr. Fulvio LAVAZZA)

Estensori: M. Clerico e C. Barroero